

Esistono varie definizioni di ciò che la legge intende per "minore" (ad esempio nell'ambito della capacità giuridica del minore) nel quadro giuridico maltese.

1. Capacità giuridica del minore

L'età minima per l'imputabilità penale a Malta è pari a 14 anni. L'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente è pari a 18 anni per qualsiasi genere di procedimento.

2. Accesso a procedimenti speciali

In ambito penale, l'organo giurisdizionale specializzato che si occupa dei minori autori di reato è il Tribunale per i minorenni. Le audizioni di vittime minorenni sono condotte mediante collegamenti video. Procedimenti civili: i minori di età inferiore ai diciotto anni non possono agire o resistere in giudizio se non attraverso un genitore, tutore o curatore. Ciononostante, nei casi di separazione personale o di divorzio il giudice deve sempre tenere in considerazione l'interesse superiore del minore nel corso del procedimento. Sono procedimenti giudiziari amministrativi riguardanti i minori quelli aventi ad oggetto: la protezione dei minori, le adozioni, l'affidamento, i richiedenti asilo non accompagnati e i minori nel contesto delle procedure d'asilo.

3. Misure giuridiche e politiche per evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori

Le misure giuridiche e politiche in vigore al fine di evitare indebiti ritardi nel trattamento delle cause riguardanti i minori variano in base alle circostanze: nelle cause penali tali misure variano a seconda che il minore sia vittima o autore di un reato. Nelle cause civili che riguardano il diritto di famiglia è tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Nelle cause di diritto amministrativo riguardanti i minori, le misure di affidamento sono esaminate dal Tribunale per i minorenni, che è un organo giurisdizionale specializzato.

4. Procedure e meccanismi di sostegno specifici per il minore e interesse superiore del minore

Nel diritto maltese non esiste una norma generale che stabilisca le condizioni per le audizioni dei minori vulnerabili durante i diversi procedimenti penali o amministrativi esistenti. Esistono norme contenute nella legislazione e nelle varie procedure applicate dagli organi giurisdizionali e quasi giurisdizionali al fine di rendere tali procedimenti penali e amministrativi conformi all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A Malta i minori possono partecipare a un procedimento in qualità di testimoni; è tuttavia essenziale per il giudice accertarsi che il testimone minorenne comprenda che non si devono fornire false testimonianze.

5. Monitoraggio dell'esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori

Il monitoraggio e l'esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti i minori dipendono dal tipo di procedimento. Il diritto maltese prevede le seguenti misure penali: la condanna, le misure di affidamento, le decisioni di sospensione condizionale della pena e la libertà condizionale. Le decisioni nelle cause civili in cui il minore è parte attrice o convenuta sono eseguite allo stesso modo delle decisioni riguardanti una parte attrice o convenuta maggiorenne. Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, ai sensi del diritto maltese il minore non può agire né resistere in giudizio se non tramite un genitore che ne eserciti la responsabilità genitoriale o, in sua assenza, un tutore o un curatore. I procedimenti riguardanti la protezione dei minori possono essere avviati dal servizio giuridico dell'Agenzija Appogg o da un avvocato privato.

6. Accesso ai mezzi di ricorso

L'ordinamento maltese non prevede diritti specifici per le vittime minorenni nei procedimenti penali: tali diritti sono infatti previsti dalla legge e si applicano a tutte le vittime, siano esse minorenni o maggiorenni. Per quanto riguarda i procedimenti civili o amministrativi, i minori possono agire in giudizio, presentare impugnazioni o avvalersi dei meccanismi per il controllo di legittimità tramite un genitore, un tutore o un curatore. Nell'ambito di procedimenti contenziosi tra i titolari della responsabilità genitoriale dinanzi a un tribunale per la famiglia, è possibile nominare un avvocato che rappresenti l'interesse del minore.

7. Adozione

La procedura di adozione a Malta si compone di diverse fasi.

[Giustizia a misura di minore a Malta](#) PDF (366 Kb) [en](#)

Ultimo aggiornamento: 31/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.